

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 25 marzo 2009¹ della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 13 maggio 2009²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 55a Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico
 dell'assicurazione malattie

¹ Il Consiglio federale può, per un periodo limitato, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni dipendenti e indipendenti a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36 e 37 nonché l'attività di medici che esercitano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39. Ne stabilisce i criteri. Sono escluse le persone con i seguenti titoli di perfezionamento:

- a. medicina generale;
- b. medico generico (medico pratico), a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;
- c. medicina interna, a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;
- d. pediatria.

² I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono essere previamente sentiti.

³ I Cantoni designano i fornitori di prestazioni e i medici di cui al capoverso 1. Possono vincolare l'autorizzazione a condizioni.

⁴ L'autorizzazione decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.

¹ FF 2009 2867

² FF 2009 2877

³ RS 832.10

II

Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 2009

¹ Le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2010 restano valide.

² L'attività di medici che fino al 1° gennaio 2010 esercitavano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39 e che, dopo tale data, continuano ad esercitare in un simile istituto o settore non è vincolata all'esistenza di un bisogno.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009.⁴

² Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

27 ottobre 2009

Cancelleria federale

⁴ FF 2009 3773